



UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
Dipartimento di Scienze Umane



IAIC
Italian Academy of the Internet Code

IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI E LA TUTELA DELLA PERSONA

Prof. Avv. Alberto Gambino – alberto.gambino@unier.it

Università Europea di Roma; Accademia Italiana del Codice di Internet

**Lezione inaugurale I ed. Corso di alta formazione sulla protezione dei dati
personali**

Venerdì 12 gennaio 2018

PREMESSE DI CONTESTO

la persona nella Costituzione

- Manca nella Carta Costituzionale un riferimento esplicito al concetto di privacy
- La giurisprudenza implicitamente lo individua in tutte le disposizioni poste a garanzia della inviolabilità della libertà personale
- Rilevano, innanzitutto, i principi fondamentali, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., laddove tutelano il «*valore assoluto della persona umana*»
- Art. 2: «*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*»
- Art. 3 «*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali [...]*».

PREMESSE DI CONTESTO

la persona nella Costituzione

Articolo 2 Costituzione

- Costituisce il primo e più importante riferimento costituzionale del concetto di privacy
- Esso incorpora la privacy nei diritti inviolabili dell'uomo (Corte Costituzionale, sentenza n. 38 del 1973)
- Intende la persona come un uomo non isolato, inserito nella dimensione sociale e protagonista delle attività economiche



Privacy non solo come *right to be let alone*, ma come diritto alla c.d. autodeterminazione informativa

PREMESSE DI CONTESTO

Carta dei diritti fondamentali Ue: privacy

- documento politico, ma giuridicamente vincolante come diritto primario dell'UE (art. 6, paragrafo 1, del TUE) con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009
- garantisce il rispetto della vita privata e della vita familiare (art. 7)
- stabilisce il diritto alla protezione dei dati (articolo 8)
 - par. 1, sancisce il diritto alla protezione dei dati
 - par. 2, fa riferimento ai principi fondamentali della protezione
 - par. 3, garantisce che un'autorità indipendente controlli l'attuazione di questi principi



protezione dati = diritto fondamentale nel diritto della Ue

PREMESSE DI CONTESTO

Carta dei diritti fondamentali Ue: la persona

- Art. 3 Diritto all'integrità della persona
co. 1 «*Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica*»
- Art. 34 Sicurezza sociale e assistenza sociale
co. 3 «*Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire **un'esistenza dignitosa** a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali*»



persona al centro dell'azione della Ue

PREMESSE DI CONTESTO

pacchetto protezione dati

Gennaio 2012 presentazione pacchetto da parte della Commissione

proposta di Regolamento sostitutiva della Direttiva 95/46/CE

proposta di Direttiva indirizzata alla regolamentazione dei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini, nonché all'esecuzione delle sanzioni penali, sostitutiva (e integrativa) della decisione quadro 977/2008/CE sulla protezione dei dati personali scambiati dalle autorità di polizia e giustizia (non ancora attuata dall'Italia)

18 dicembre 2015 accordo sul testo del Regolamento e della Direttiva

14 aprile 2016 plenaria del Parlamento europeo adotta in seconda lettura i testi come approvati dal Consiglio

4 maggio 2016 pubblicazione dei testi sulla GUUE

PREMESSE DI CONTESTO

pacchetto protezione dati

5 maggio 2016 entra ufficialmente in vigore la Direttiva 2016/680

«sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati» (da recepire entro anni dagli Stati membri entro 2 anni)

24 maggio 2016 entra ufficialmente in vigore il Regolamento(UE) 2016/679

«sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati»

25 maggio 2018 Regolamento definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE

PREMESSE DI CONTESTO

Regolamento privacy

Cons. 6 «La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. **La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano.** La tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali»

PREMESSE DI CONTESTO

un ventennio di “immobilismo normativo”?

Principali interventi normativi dopo il 1995:

- Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)
- Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori



Mai sostitutivi della direttiva quadro

PREMESSE DI CONTESTO

un ventennio di “immobilismo normativo”?

Perché l'immobilismo?

- difficoltà di introdurre un substrato normativo talvolta estraneo in talune esperienze nazionali
- adeguamento di taluni Paesi candidati a un sistema di principi spesso distante dalle singole esperienze locali
- *restyling* particolarmente gravoso della direttiva quadro (95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati)

PREMESSE DI CONTESTO

un ventennio di “immobilismo normativo”?

Perché non si è proceduto a un aggiornamento della direttiva quadro?

Regolamento: atto legislativo vincolante. Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea

Direttiva: atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i Paesi della Ue devono realizzare. Spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano raggiunti



Coesistenza di diversi livelli di protezione tra i vari Stati membri «è dovuto alle divergenze nell'attuare e applicare la direttiva 95/46/CE» (cons. 9 Regolamento)

PREMESSE DI CONTESTO

un ventennio di “immobilismo normativo”?

Quali conseguenze?

- barriere al trasferimento dei dati verso quei Paesi con un diverso livello di protezione
- barriere verso attività con finalità di polizia e sicurezza fuori dai confini europei



6 ottobre 2015

caso Maximillian Schrems c. Data Protection Commissioner, causa C-362/14 annulla il Safe Harbor (decisione Commissione 2000/520, in applicazione all'art. 25, par. 6. direttiva quadro)

12 luglio 2016

Commissione adotta il Privacy Shield

REGOLAMENTO PRIVACY

ambito di applicazione territoriale

art. 3, par. 1, c.d. **target principle** «*Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione*»

REGOLAMENTO PRIVACY

ambito di applicazione territoriale

Giurisprudenza europea:

- Google Spain CGUE, 13 maggio 2014 (per determinare lo stabilimento di una società in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è registrata, «*occorre valutare sia il grado di stabilità dell'organizzazione sia l'esercizio effettivo delle attività in tale altro Stato membro, prendendo in considerazione la natura specifica delle attività economiche e delle prestazioni dei servizi in questione*»)
- Weltimmo, CGUE, 1° ottobre 2015, (l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva quadro consente l'applicazione della legge in materia di protezione dei dati personali di uno Stato membro diverso da quello nel quale la società titolare del trattamento di tali dati è registrata, purché la società medesima svolga, tramite un'organizzazione stabile nel territorio di tale Stato membro, un'attività effettiva e reale, anche minima, nel contesto della quale si svolga il trattamento)
- Schrems, CGUE, 6 ottobre 2015, (non discriminare gli utenti sulla base della loro dislocazione geografica)

REGOLAMENTO PRIVACY

ambito di applicazione territoriale

Gruppo di Lavoro ex Articolo 29:

- parere n. 1/2008, esercizio effettivo e reale dell'attività mediante un'organizzazione stabile (si realizza quando al trattamento dei dati personali partecipino stabilimenti situati nel territorio di uno Stato membro, nonostante la sede dell'impresa titolare si trovi in un paese terzo. Non assume invece rilievo la forma giuridica dello stabilimento).
- parere n. 8/2010, nell'individuazione del luogo di stabilimento del titolare del trattamento non rileva la cittadinanza o il luogo di residenza dell'interessato, né tantomeno l'ubicazione fisica dei dati personali.

REGOLAMENTO PRIVACY

Diritto alla cancellazione

Art. 17, co. 1 «L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente
 - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1
-

REGOLAMENTO PRIVACY

Diritto alla cancellazione

Art. 17, co. 2 «Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali»

REGOLAMENTO PRIVACY

Diritto alla cancellazione

Art. 17, co. 3 *«I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:*

- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;*
 - b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;*
 - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;*
 - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o*
 - e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.*
-

REGOLAMENTO PRIVACY

Diritto alla cancellazione

- nasce come applicazione giurisprudenziale dei principi di esattezza e di minimizzazione dell'uso dei dati sanciti all'art. 6 della direttiva quadro:

«*Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:*

a) trattati lealmente e lecitamente;

b) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate;

c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati;

e) conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. [...]»

REGOLAMENTO PRIVACY

Diritto alla cancellazione

Giurisprudenza europea

Google Spain CGUE, 13 maggio 2014

«il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita»

Un obbligo di soppressione che non sussiste solo in presenza di dati inesatti, ma anche quando questi siano *«inadeguati, non pertinenti o eccessivi in rapporto alle finalità del trattamento, che [...] non siano aggiornati, oppure che [...] siano conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario, a meno che la loro conservazione non si imponga per motivi storici, statistici o scientifici»*

REGOLAMENTO PRIVACY

Diritto alla cancellazione

Gruppo di lavoro Articolo 29

26 novembre 2014, adozione delle Linee guida sull'implementazione della sentenza Google Spain

- diritto alla rimozione dei dati è relativo alle ricerche compiute attraverso il nome proprio di un privato cittadino
- rimozione dei contenuti riguarda solo i risultati del motore di ricerca e non le informazioni originali che risiedono sui siti web
- non è sufficiente delimitare la rimozione ai risultati dei motori di ricerca con domini europei, ma è necessario filtrare tutti i domini internazionali
- lista di criteri comuni di ausilio alle Autorità nazionali

REGOLAMENTO PRIVACY

Diritto alla cancellazione

Ambito domestico (di diritto all'oblio se ne parla già molto tempo fa):

- giurisprudenza nazionale

Tribunale di Roma (Trib. Roma del 15.5.1995; Trib. Roma, ordinanza 8.11.1996, Sanfratello c. Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.; Trib. Roma, 21.11.1996; Trib Roma, 21.11.1996, Vulcano, Meogrossi, Vulcano c. Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.)

Cass. Civ. III sez., del 9 aprile 1998, n. 3679

- Garante Privacy

Prov. del 10 novembre 2004 (doc. web n. 1116068)

REGOLAMENTO PRIVACY

Portabilità dati

Articolo 20 «L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

- a) I trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
- b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. [...]»

REGOLAMENTO PRIVACY

Portabilità dati

Ratio

- considerando 68 del Regolamento (rafforzare il controllo dell'interessato sui propri dati personali)
- stimolare la competitività nel mercato digitale evitando il rischio di *lock-in* presso l'originario fornitore.

Risultato

- maggior tutela della sfera privata dei singoli interessati, i quali diventano protagonisti e gestori delle informazioni (presenti e passate) che li riguardano
- stimolare una maggiore concorrenza tra fornitori di servizi online, a riprova dell'ormai acquisita consapevolezza circa il rilievo economico del dato personale

REGOLAMENTO PRIVACY

l'approccio "responsabilizzante"

Principio di responsabilità viene enucleato vari documenti:

1. Convenzione n. 108/1981, non esplicita il principio di responsabilità, ma lo presuppone:

■ art. 5 di 'qualità dei dati'

«I dati a carattere personale oggetto di un'elaborazione automatizzata sono: a) ottenuti e elaborati in modo lecito e corretto; b) registrati per scopi determinati e legittimi ed impiegati in una maniera non incompatibile con detti fini; c) adeguati, pertinenti e non eccessivi riguardo ai fini per i quali vengono registrati; d) esatti e, se necessario, aggiornati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per una durata non superiore a quella necessaria ai fini per i quali sono registrati»

■ art. 7 di 'sicurezza dei dati'

«adeguate misure di sicurezza vengono adottate per la protezione di dati di carattere personale registrati nei casellari automatizzati contro la distruzione accidentale o non autorizzata, ovvero la perdita accidentale così come contro

l'accesso ai dati, la modifica o la diffusione non autorizzate»

REGOLAMENTO PRIVACY

l'approccio "responsabilizzante"

Sempre in ottica di responsabilizzazione la Convenzione n. 108/1981, sancisce inoltre un primordiale concetto di diritto all'oblio:

- art. 8 di 'diritti dell'interessato' «*Ogni persona deve poter: ...c) ottenere, se del caso, la rettifica di tali dati o la loro cancellazione qualora questi siano stati elaborati in violazione delle disposizioni di diritto interno di esecuzione dei principi fondamentali di cui agli artt. 5 o 6 della presente Convenzione [...]»*

REGOLAMENTO PRIVACY

l'approccio "responsabilizzante"

Principio di responsabilità viene enucleato vari documenti (e ancora):

2. OCSE (2013), Guidelines on governing the Protection of Privacy and transborder flows of personal data in cui si sottolinea l'importante ruolo dei titolari del trattamento nell'applicazione concreta della protezione dei dati
3. Direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2002/22/CE che prevede un obbligo esplicito volto a predisporre e attuare una politica di sicurezza in ordine al trattamento dei dati personali

REGOLAMENTO PRIVACY

l'approccio "responsabilizzante"

Regolamento

- amplia il concetto di responsabilità e affianca a essa anche un alto grado di libertà
- titolari del trattamento saranno chiamati a decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, pur se in ottemperanza a taluni criteri rispondenti ai principi di privacy by design e by default
- responsabile dovrà, invece, porre in atto tutte le misure di natura tecnica e/o organizzativa congrue a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio legato al trattamento
- l'Autorità di controllo sarà chiamata principalmente a una valutazione ex post.

REGOLAMENTO PRIVACY

l'approccio “responsabilizzante”

Sul titolare del trattamento

- **Definizioni, art. 4, n. 7), Reg.** il «**titolare del trattamento**» è «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali»

REGOLAMENTO PRIVACY

l'approccio "responsabilizzante"

■ Responsabilità del titolare del trattamento, art. 24, Reg.:

Co. 1 «*Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.*

Co. 2 «*Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento».*

Co. 3 «*L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento».*

REGOLAMENTO PRIVACY

l'approccio "responsabilizzante"

Sul responsabile del trattamento

▪ Responsabile del trattamento, Art. 28, Reg.:

Co. 1, il titolare del trattamento ricorre a «*responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*»

Co. 3, elenca i compiti del responsabile del trattamento

REGOLAMENTO PRIVACY

l'approccio "responsabilizzante"

Prospettiva adottata dal Regolamento → si fonda su un sistema di responsabilizzazione e di prevenzione del danno, per il quale è il titolare a porre in essere un'attività di individuazione preventiva del rischio.

Alcune **criticità** → non è prevista un'elencazione specifica dei compiti del titolare, si rimanda l'individuazione degli obblighi a meri strumenti di *soft law*.

Art. 24, Co. 3, «*L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento*»

Conseguenze → può danneggiare l'auspicata uniformazione legislativa

REGOLAMENTO PRIVACY

l'approccio “responsabilizzante”

Aspetti positivi

- Configurazione del trattamento fin dall'inizio dell'attività
- Previste garanzie indispensabili al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati,
- individuazione del rischio di impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati
- l'approccio responsabilizzante coinvolge più soggetti: titolare e responsabile del trattamento, si affianca il “responsabile della protezione dati” (art. 37 e intera sez. 4 del Reg.)

Risultati attesi:

- snellimento dei processi
- Maggior capacità per le imprese di preventivare i costi connessi all'adempimento delle misure richieste in materia di privacy.

CONCLUSIONI

Fuorviante contrapporre

- la tecnologia alla tutela dei dati personali o la sicurezza dell'individuo alla protezione della sua libertà e riservatezza,
- la fluidità del commercio alla rigidità della disciplina dei dati personali



- una tecnologia alleata dei diritti
- Regolamento come ulteriore tassello del passaggio dall'«Europa dei mercati» all'«Europa dei diritti»

Grazie per l'attenzione

**Prof. Avv. Alberto Gambino
(alberto.gambino@unier.it)**